

Prot. do96 v.9 del 06/04/2022

## N°21 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

### AGGIORNAMENTO D.V.R. A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

- In recepimento del Decreto Legge n°24 del 24 Marzo 2022,
- in recepimento della Circolare Ministeriale n°410 del 29 Marzo 2022,
- in recepimento del Decreto Ministeriale n°82 del 31 Marzo 2022

*"Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione seguito della cessazione dello stato d'emergenza da Covid-19",*

- In recepimento della Circolare Ministeriale n°461 del 1 Aprile 2022,

di seguito si sintetizzano le **nuove procedure e misure generali di sicurezza** per le scuole di ogni ordine e grado, **in vigore dal 1 Aprile 2022**, che prevedono un graduale rientro alla normalità attraverso: fine del sistema delle zone colorate, progressivo superamento del green pass, eliminazione delle quarantene precauzionali.

### REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

Permane l'**obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** ( o di maggiore efficacia protettiva ), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. Non va invece indossata durante le attività sportive sia al chiuso che all'aperto.

La mascherina è obbligatoria anche sui mezzi di trasporto sia pubblici che scolastici.

È raccomandato il rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Rimangono suggeriti, ove possibile, anche i **due metri di distanza nella zona interattiva** della cattedra e tra insegnanti e studenti.

Continuano ad applicarsi anche tutte le prescrizioni già pianificate per garantire il distanziamento durante gli **spostamenti all'interno dell'edificio scolastico e durante gli ingressi e le uscite**.

Nel caso di positività a scuola, se non sono trascorsi almeno 7 giorni dalla sua permanenza nei locali scolastici, si confermano le procedure di **sanificazione straordinaria** (già applicate, come da documentazione agli atti).

Nell'ordinarietà di tutti i giorni è necessario continuare a **garantire le misure di aerazione e di igienizzazione dei locali**, come da misure già applicate. Permane anche l'obbligo della messa a disposizione degli erogatori igienizzanti e la pratica dell'igiene delle mani.

Permane il **divieto di accedere o permanere nella scuola** se si è positivi al COVID-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e/o una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

**Fino al 30 Aprile 2022** chiunque acceda alle istituzioni scolastiche ha l'obbligo di possesso ed esibizione del **green pass "base"** (vaccinazione, guarigione o test).

## **OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE**

Fino al **15 Giugno 2022** resta l'**obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico**. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante " l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale ".

In caso di mancata presentazione della documentazione e di **inosservanza dell'obbligo vaccinale** il personale **docente ed educativo inadempiente** non può tornare in classe, ma sarà impiegato **in attività di supporto**: programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Invece il **personale ATA**, anche se inadempiente all'obbligo vaccinale, non svolgendo attività a contatto con gli alunni, può essere normalmente impiegato in tutte le attività ordinarie.

**L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute** per specifiche condizioni cliniche documentate (medico curante ovvero medico vaccinatore).

Per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o di immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità, continua a applicarsi fino al **30 Giugno 2022** la **sorveglianza sanitaria**.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano ad applicarsi le procedure automatizzate finora utilizzate.

## **DIDATTICA IN PRESENZA E GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ**

Fino alla fine dell'anno scolastico la presenza di casi di positività **non interrompe in alcun caso** lo svolgimento della **didattica in presenza** e tornano ad essere **ammesse le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive** (con obbligo mascherine FFP2 negli autobus, musei, teatri, ecc.).

In ogni ordine di scuola **con un numero di contagi pari o superiore a quattro nello stesso gruppo classe**, docenti e alunni di età superiore di 6 anni **proseguono le attività in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo**, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

In caso di **comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico** (rapido o autosomministrato) **o un test molecolare**. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di test autosomministrato l'esito negativo deve essere attestato con autocertificazione.

**Con un numero di contagi in classe inferiore a quattro** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di

protezione di **tipo chirurgico** o di maggiore efficacia.

Ai fini del calcolo dei casi positivi, non è considerato il personale educativo e scolastico.

Al personale scolastico si applica sempre il **regime di autosorveglianza**.

### **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Gli alunni, **in isolamento per infezione da COVID-19**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata**, su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica **certificazione medica** che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La **riammissione** in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con **esito negativo**.

Analogamente, va garantita la didattica a distanza anche agli studenti impediti nella frequenza perché affetti **da patologia grave o immunodepressi** (certificati dalle autorità sanitarie).

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Sono confermate le misure già applicate: igiene personale e igienizzazione di ambienti, superfici, materiali. Il nuovo protocollo sottolinea però la non obbligatorietà del mantenimento delle "bolle" nei tempi educativi e scolastici, nonché pre e post scuola. Vista però l'**autonomia decisionale demandata in merito**, si evidenzia l'opportunità di mantenere le procedure già in essere (bolle) visto l'attuale andamento dei contagi.

### **SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

Permane l'**obbligo dell'utilizzo della mascherina da parte degli operatori**.

Viene anche **confermato il distanziamento e le pratiche di igienizzazione personale**, come da procedure già applicate (come da documentazione agli atti).

### **EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE**

Le attività didattiche di educazione fisica / scienze motorie e le attività sportive si possono svolgere senza la mascherina sia al chiuso che all'aperto. Rimane l'obbligo di garantire la corretta e costante aerazione dei locali.

**Nel caso di utilizzo della palestra da parte di soggetti esterni, permane ancora l'obbligo di assicurarne la sanificazione dopo ogni uso.**

### **RISORSE PER L'EMERGENZA**

Con il D.L. pubblicato il 21 Marzo c.a., **sono stati previsti 30 milioni di euro** da destinare alle scuole per proseguire con l'acquisto di mascherine e materiale per l'igiene, materiali di consumo.

**L'organico per l'emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni** e comunque non oltre il 15.06.22, salvo che per le scuole dell'infanzia nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30.06.22.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Nel Decreto Legge in oggetto [ N.24 del 24 Marzo 2022] non vengono specificati ulteriori adempimenti o modifiche procedurali. In attesa di eventuali indicazioni aggiuntive, vista e considerata la curva del contagio attualmente ancora " alta ", si ribadisce l'opportunità di **mantenere inalterate le precauzioni adottate**.

In particolare **in caso di assenza del docente**, si ricorda il divieto di suddividere gli alunni in classi diverse. Tale procedura non garantirebbe il rispetto dell'obbligo del distanziamento di un metro ancora vigente, il quale qualora disatteso non per difficoltà strutturali, non potrebbe che essere imputato ad un'impropria disposizione organizzativa della scuola.

Si ritiene anche opportuno **confermare precauzionalmente l'orario curricolare** (tempo scuola) e gli attuali **scaglionamenti** degli ingressi e delle uscite fino al termine delle lezioni, salvo diverse indicazioni che potranno essere emanate dagli organi competenti (Prefetture, ecc.).

Continuare ad osservare ancora la massima prevenzione possibile è indispensabile, in quanto come riporta la Circolare MIUR N.410 del 29.03.22: « **la cessazione, il 31 Marzo 2022, dello stato di emergenza non significa la scomparsa del virus COVID-19 e dei correlati rischi sanitari** » e considerando anche l'insussistenza dell'obbligo vaccinale per gli studenti, **il contagio è evitabile** solo garantendo l'utilizzo delle protezioni individuali, gli scaglionamenti, il distanziamento e l'igienizzazione sia personale che dei locali.

CON IL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL DVR SI RATIFICANO LE ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE E SI INTEGRANO I « DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO » GIÀ AGLI ATTI DELLA SCUOLA.



Firmato

*Responsabile S.P.P.*

Arch. Filippo Fasulo



Firmato

*Il Dirigente Scolastico  
MANUELA MANFERLOTTI*

Firmato p.p.v.

*Rappresentante Lavoratori Sicurezza*